

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 3774110 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE

N. 03/17

D.D. 06.03.2017

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Artegna.

Variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 35 del 24.11.2016.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

Premesse

Il Comune di Artegna è dotato di Piano regolatore generale comunale adeguato al PURG e alle disposizioni della lr 52/1991, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 30.10.1998, la cui esecutività è stata confermata con modifiche con il DPGR n. 0143/Pres. del 07.05.1999, pubblicato per estratto sul BUR n. 21 del 26.05.1999.

Il Consiglio comunale di Artegna ha adottato la variante n. 15 al PRGC con propria deliberazione n. 6 del 23.03.2015, il cui avviso di adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 24.06.2015.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in argomento risulta essere stata presentata una opposizione, entro i termini di deposito previsti per legge.

La Giunta regionale ha espresso nei termini tre riserve vincolanti, con propria deliberazione n. 1663 del 28.08.2015, motivate dal contrasto fra la variante e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati, facendo proprio il parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia n.

029/15 del 24.08.2015.

Con la stessa deliberazione n. 1663/2015 la Giunta regionale ha fatto proprio quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia nella nota n. 6535 del 29.07.2015 con la quale, nel formulare parere favorevole in ordine alle previsioni della variante in argomento, viene indicato un rilievo avente valore prescrittivo in merito al punto 2 di variante "Riclassificazione di un'area produttiva D3.1 in ZTO Aree agricole paesaggistiche E4".

Il Consiglio comunale di Artegna, con deliberazione n. 35 del 24.11.2016, si è pronunciato motivatamente sulle riserve regionali e sulla opposizione pervenuta, approvando la variante allo strumento urbanistico suddetto ed introducendo negli elaborati tecnici le modifiche conseguenti al superamento delle riserve e all'opposizione come accolta.

Con la stessa deliberazione n. 35/2016 il Consiglio comunale ha deliberato di obbligarsi, attraverso l'UTC, alla consegna presso la competente Soprintendenza degli eventuali progetti che possano interessare l'area di cui al punto 2 di variante per tutti i lavori di scavo che scendano al di sotto dei 40 cm di profondità.

Riguardo la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), il Consiglio comunale di Artegna nella già citata deliberazione n. 35/2016 ha dato atto che l'autorità procedente, cioè la Giunta comunale, ha condiviso con propria deliberazione n. 75 del 08.09.2016 le risultanze del fascicolo progettuale inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, di non significatività della variante sull'ambiente.

La documentazione relativa all'approvazione della descritta variante n. 15 è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale e strategica in data 11.01.2017, con nota del Comune di Artegna prot. 159 del 09.01.2017.

Verifica del superamento delle riserve

Come sopra ricordato, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1663/2015 ha espresso le seguenti riserve vincolanti sulla variante adottata:

Riserva R.1 formulata dalla Giunta regionale

Viene formulata riserva affinché anche il Piano Struttura sia opportunamente messo in coerenza con le modifiche apportate alla zonizzazione del PRGC tramite i punti di variante nn. 1 e 2 - i quali riclassificano in ZTO E4 talune aree in precedenza destinate ad uso produttivo - e affinché l'Obiettivo invariante per la "Zona industriale - artigianale" di "sviluppo della zona industriale" venga riformulato e messo in coerenza con la presenza nel PRGC di sole aree di limitata entità da destinare ad attività industriali/artigianali di nuovo insediamento, in luogo delle previgenti e più consistenti superfici produttive.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

La riserva viene accolta ed il Piano struttura viene modificato. Dalla Tavola del PS vengono eliminate le aree D2.2 (di nuovo impianto) e le relative previsioni infrastrutturali, stralciandone la simbologia dalla legenda. Viene modificata la politica per le zone D2 in funzione delle sole D2.1 che residuano (artigianali vigenti), prevedendo il completamento dei PRPC vigenti.

In ordine a quanto realizzato la Tavola del PS viene rinominata in "Tav. 6 bis / elementi strutturali del territorio e politiche di piano - variante n. 15 - (progetto)".

Considerazioni sul superamento della riserva

Con le modifiche operate dal Comune in sede di approvazione si può ritenere superata la riserva formulata.

Riserva **R.2** formulata dalla Giunta regionale

Viene formulata riserva, affinché si dia conto del rispetto degli standard minimi di parcheggi previsti dal DPGR 0126/1995 in esito all'intervenuta soppressione del parcheggio di relazione identificato con il numero 50, cancellazione che ha comportato la modifica della Tabella servizi e attrezzature collettive contenuta nella tavola di zonizzazione, senza che si provveda anche al contestuale aggiornamento della Tabella.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

La riserva viene accolta, indicando peraltro come il parcheggio numero 50 sia stato ridotto, in corrispondenza dell'area industriale che la variante riclassifica, ma non del tutto stralciato, in analogia a quanto realizzato per il parcheggio numero 42.

Viene quindi espresso come la riduzione delle superfici a parcheggio realizzata ammonti a 4.050 mq., residuandone circa 23.700 mq, i quali permettono di soddisfare abbondantemente lo standard previsto per un Comune di meno di 5.000 abitanti e classificato "montano", quale Artegna.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con le precisazioni fornite dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

Riserva **R.3** formulata dalla Giunta regionale

Viene formulata riserva, affinché si dia conto del rispetto degli standard minimi previsti dal DPGR 0126/1995, in esito all'intervenuta soppressione di un parcheggio e di un'area P1.5 (verde sport e spettacoli all'aperto) in esito ai punti di variante nn. 4 e 5.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

La riserva viene accolta, indicando come la riduzione delle superfici a parcheggio realizzata con il punto di variante n. 4 ammonti a 560 mq., residuandone circa 23.200 mq., mentre la riduzione della superficie P1.5 di cui al punto di variante n. 5 ammonti a 629 mq., residuandone circa 94.130 mq.

Viene quindi espresso come i valori rilevati rispettino i minimi previsti dalla legge regionale.

In esito alle modifiche conseguenti alla variante n. 15, viene aggiornata la tabella "Dimensionamento PRGC", anche nella denominazione.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con le precisazioni fornite dal Comune in sede di approvazione e le relative modifiche apportate, si può ritenere superata la riserva formulata.

Esame delle osservazioni/opposizioni

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante risulta essere stata presentata entro i termini una opposizione di privati cittadini, ritenuta pertinente e parzialmente accolta.

L'istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del Piano, nonché all'eventuale introduzione di modifiche che non attengano il superamento delle riserve regionali, la cui presenza non permette di confermare l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 17, della L.R. 5/2007.

Si dà atto che le modifiche derivanti dal parziale accoglimento dell'opposizione non confliggono con gli obiettivi e le strategie della variante n. 15 al PRGC.

Tuttavia, dall'esame della cartografia come approvata, si rileva esser stata oggetto di modifica anche una minima porzione di territorio che non riguarda punti oggetto della presente variante.

Infatti si osserva che nella ZTO D3.2, come riperimetrata in seguito all'accoglimento parziale dell'opposizione, sia stata inclusa - ad ovest - anche una porzione di territorio non interessato da uno dei punti di modifica della variante n. 15, e precisamente la porzione triangolare di terreno posta tra il perimetro esterno della previgente ZTO D2.2 e la strada bianca comunale.

Detto ampliamento ad ovest del perimetro della ZTO D3.2 - per quanto riguarda la porzione esterna al punto di modifica n. 1 - non attiene al superamento delle riserve regionali e per questo motivo non può trovare conferma di esecutività, come disposto nell'art. 63 bis, co. 17, della L.R. 5/2007.

Prescrizione della Soprintendenza Archeologia del FVG

Riguardo alla prescrizione formulata dalla Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia nella nota n. 6535 del 29.07.2015, si osserva che - seppur con deliberazione n. 35/2016 il Consiglio comunale di Artegna abbia deliberato di obbligarsi attraverso l'UTC alla consegna presso la competente Soprintendenza degli eventuali progetti che possano interessare l'area di cui al punto 2 di variante per tutti i lavori di scavo che scendano al di sotto dei 40 cm di profondità - a tale prescrizione non è stata data precisa coerenza e che pertanto si rende necessario l'inserimento di tale indicazione nelle NTA.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Verifica del superamento delle riserve", "Esame delle osservazioni/opposizioni" e "Prescrizione della Soprintendenza Archeologia del FVG", la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Artegna, approvata con deliberazione consiliare n. 35 del 24.11.2016, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

R.1 – Nella cartografia della zonizzazione e sul Piano struttura, l'ampliamento della ZTO D3.2 realizzato in accoglimento dell'opposizione pervenuta deve essere contenuto nel suo lato ovest entro il perimetro di modifica previsto per il punto di variante n. 1.

Soprintendenza – Nell'articolo 10 "Zone E2 - Aree agricole forestali Zone E4 - Aree agricole paesaggistiche" delle NTA comunali, come vigente, dopo l'ultimo alinea deve essere inserito il seguente alinea:

“- La porzione di zona E4 introdotta con il punto di variante n. 2 della variante n. 15 (area Rio Clama - Casali Savonitti), approvata con deliberazione consiliare n. 35 di data 24.11.2016, è stata dichiarata dalla Soprintendenza Archeologia del FVG a rischio archeologico in quanto attraversata dal tracciato della strada di età romana Concordia-Norico e, per tal motivo, di tutti i nuovi lavori di scavo che scendano sotto i 40 cm di profondità in detta porzione di zona E4 dovrà essere inviato stralcio del progetto, comprendente planimetrie e sezioni, alla Soprintendenza stessa, laddove non siano già state realizzate opere che possano aver modificato l'eventuale deposito sepolto esistente”.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott. Marco Padrini

VISTO: IL PRESIDENTE